



**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**



**Ministero della Giustizia**

## **CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' E DI ALTRE ATTIVITA' GRATUITE IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA' FINALIZZATE AL REINSERIMENTO SOCIALE DEI MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, IN ESECUZIONE PENALE DETENTIVA O IN MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE**

**(Art. 28 del DPR 448/88, art. 27 del DPR 272/89, artt. 21 comma 4 ter e 47 e ss. L. 354/75)**

**TRA**

**IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

**E**

**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA**

**E**

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA**

**E**

**IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DELLA REGIONE CALABRIA**

**Premesso che**

- ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88 e dell'art 27 del DPR 272/89, che disciplinano la messa alla prova per i minori, *"il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato"* e il progetto deve contenere *"le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato"*;
- ai sensi dell'art. 27 del DPR 272/89, il giudice provvede a norma dell'art. 28 del DPR 448/88, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 6 del DPR 448/88 e dell'art. 8 del DPR 271/89 *"in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia"* ed i servizi facenti parte dei centri per la

giustizia minorile sono, fra gli altri, gli uffici di servizio sociale per minorenni e le comunità ministeriali;

- richiamata la “Convenzione Quadro” tra il Ministero della Giustizia e Roma Capitale, stipulata il 7 aprile 2016, “per lo sviluppo di progetti di lavoro di pubblica utilità e di altre attività gratuite a favore della collettività finalizzati al reinserimento sociale di popolazione detenuta o sottoposta ad altre misure restrittive della libertà”, per la parte in cui si precisa, in via interpretativa, che, ai sensi dell’art. 28 del DPR 448/88 e dell’art 27 del DPR 272/89, l’espletamento di un’attività resa gratuitamente può rientrare in tale fattispecie e che il lavoro di pubblica utilità è individuato “ai sensi dell’art. 21 comma 4ter, della legge 28 luglio 1975 n. 354: come una modalità di attuazione del programma di trattamento dei detenuti ammessi al lavoro all’esterno, i quali *“possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”*”.
- Vista l’autorizzazione del Superiore Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 6 ottobre 2016;
- richiamato il Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Reggio Calabria, gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, la Questura di Reggio Calabria, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, il Centro per la Giustizia Minorile della Regione Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, i Comuni Capofila della provincia di Reggio Calabria, i Consigli degli Ordine degli Avvocati di Locri di Palmi e Reggio Calabria e la Camera Minorile del Distretto della Corte di Reggio Calabria, stipulato il 15 luglio 2014, “per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nell’ambito della Provincia di Reggio Calabria”, rispetto al quale la presente Convenzione può considerarsi una naturale declinazione operativa;
- il Comune di Reggio Calabria intende promuovere, nell’ambito del proprio territorio, l’esecuzione di lavori socialmente utili o di pubblica utilità ed ha dato la propria disponibilità ad offrire opportunità lavorative a titolo volontario e gratuito ai minori e giovani adulti (di età compresa fra i 18 e i 25anni) sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
- il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria intende favorire l’accesso al lavoro dei minori e dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività;
- la Procura della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria intende favorire l’accesso al lavoro dei minori e dei giovani adulti sottoposti a

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività;

- il Centro per la Giustizia Minorile della Regione Calabria, nelle sue diramazione decentrate, USSM e Comunità di Reggio Calabria, intende favorire l’accesso al lavoro dei minori e dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività;
- il Comune di Reggio Calabria ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale che opera nell’ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione del Regolamento Comunale Istitutivo, come modificato dalla delibera consiliare n. 56 del 22 ottobre 2015;
- il Garante, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, con preventivo parere scritto del Sindaco, promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d’intesa tra i vari comuni, la Regione e le amministrazioni statali competenti volti a favorire il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di chi ha delinquito;
- il Garante ha già promosso la sottoscrizione della convenzione, attiva dall’aprile 2016, tra il Comune di Reggio Calabria e il Ministero della Giustizia, per il tramite del Tribunale di Reggio Calabria, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per gli imputati adulti in regime di “messa alla prova” ed il Protocollo, attivo dal giugno 2016, tra il Comune di Reggio Calabria, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, la Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà” e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria, per lo svolgimento di lavoro volontario e gratuito in favore della collettività, dei detenuti ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21 O.P. ovvero in misura alternativa alla detenzione;
- vi è la necessità di ufficializzare, mediante apposita Convenzione, gli impegni reciprocamente assunti dai partners coinvolti nell’iniziativa;

### **si stipula**

la presente Convenzione tra il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria (di seguito “Tribunale”), che interviene nel presente atto nella persona del Presidente dott. Roberto Di Bella, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria, nella persona del Procuratore dott.ssa Giuseppina Latella (di seguito “Procura”), la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile della Regione Calabria nella persona delegata dal Dirigente del CGM della dott.ssa Rosa Maria Morbegno e il Comune di Reggio Calabria nella persona del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà (di seguito “l’Ente”), in collaborazione con il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, avv. Agostino Siviglia.

### **Art. 1**

#### **Attività da svolgere**

L’Ente consente che gli imputati minorenni e giovani adulti ammessi con provvedimento del Giudice per i minorenni, ai sensi dell’art. 28 del DPR 448/88 e

dell'art 27 del DPR 272/89, alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero ammessi con provvedimento della Magistratura di Sorveglianza per i minorenni al lavoro all'esterno ex art. 21 comma ter o.p. o in misura alternativa alla detenzione, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

I minori e giovani adulti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le seguenti attività:

- a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;*
- b) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo di animali;*
- c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;*
- d) prestazioni di lavoro nella manutenzione fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;*
- e) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.*

Per i lavori di pubblica utilità ovvero per il lavoro volontario e gratuito in favore della collettività, ai fini della definizione del Programma di Trattamento, l'Ente definisce un apposito "accordo individuale" con la Direzione dell'USSM o della Comunità di Reggio Calabria, per la conseguente approvazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, ovvero dalla Magistratura di Sorveglianza per i minorenni, nel quale si esplicita:

- *il nominativo del responsabile dell'Ente o del soggetto da lui incaricato;*
- *la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;*
- *l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale;*
- *gli obblighi del lavoratore.*

## **Art. 2**

### **Modalità di svolgimento**

I lavori di pubblica utilità ovvero il lavoro volontario e gratuito in favore della collettività, saranno svolti in conformità con quanto disposto nel provvedimento dal Giudice minorile o dalla Magistratura di Sorveglianza per i minorenni.



L'Ente si impegna a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nello specifico programma di trattamento così come definito nel provvedimento.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del minore o del giovane adulto.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avrà inizio effettivo nel primo giorno utile stabilito in Accordo con l'Ente, in cui il minore o il giovane adulto si presenta per svolgere l'attività secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dal Giudice, ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88, ovvero dalla Magistratura di Sorveglianza per i minorenni, ai sensi degli artt. 21 comma terzo e 47 e ss. L.354/75. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati minorenni o giovani adulti ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova ovvero, in esecuzione penale, al lavoro volontario e gratuito in favore della collettività.

### **Art. 3**

#### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa a titolo gratuito in favore della collettività del minore e del giovane adulto e di impartire a questi ultimi le relative istruzioni sono:

- *la Dirigente del Settore Welfare dell'Ente, Dr.ssa Maria Luisa Spanò;*
- *La suddetta può delegare ai responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati all'art. 1 della presente convenzione, le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal minore, da trasmettersi all'USSM o alla Comunità competente.*

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'USSM o alla Comunità le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

### **Art. 4**

#### **Modalità del trattamento**

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova ovvero in esecuzione penale.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i minori e i giovani adulti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5** **Assicurazioni sociali**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei minori e dei giovani adulti impegnati in attività lavorative contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6** **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.

Fatti salvi i controlli di polizia e le verifiche demandati dalle vigenti disposizioni all'USSM o alla Comunità, l'Ente si impegna a comunicare alle predette Direzioni le eventuali irregolarità delle prestazioni lavorative e di programma.

L'Ente dovrà fornire al funzionario dell'USSM o della Comunità le informazioni dagli stessi richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità o a titolo retribuito, consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze. Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvederà a raccogliere la documentazione giustificativa e provvederà a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88, l'Ente avrà l'onere di informare l'USSM o la Comunità sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del minore o del giovane adulto (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o il lavoro a titolo retribuito, lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne dà notizia anche vie brevi, al funzionario dell'USSM o della Comunità. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra l'USSM o la Comunità e l'Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei minori o dei giovani adulti e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'USSM o alla Comunità che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal minore o dal giovane adulto.

**Art. 7**  
**Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, dal Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria o dalla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile della Regione Calabria, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

**Art. 8**  
**Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata automaticamente di anno in anno, salva disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicati sul sito web di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale citato in premessa; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia-Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.


Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella all.B al D.P.R. n. 642/1972.

Data 21/12/2016


**Il Sindaco di Reggio Calabria**  
**Avv. Giuseppe Falcomatà**

  
\_\_\_\_\_


**Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria**  
**Dott. Roberto Di Bella**

  
\_\_\_\_\_

**Il Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria**  
**Dott.ssa Giuseppina Latella**

  
\_\_\_\_\_

**Per la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile della Regione Calabria**  
**Dott.ssa Rosa Maria Morbegno delegata dal Dirigente del CGM**

  
\_\_\_\_\_